STATUTO ORGANICO

E

REGOLAMENTI

PER LA SCUOLA GRATUITA

DELLE

ASPIRANTI MAESTRE

E

DELL' ISTITUTO MATERNO

TORINO

TIPOGRAFIA SCOL. DI SEBASTIANO FRANCO E FIGLI

1861

(19

Digitized by Google

AVVERTENZA

La Scuola gratuita per le aspiranti Maestre istituita fino dal 1850 da una privata Associazione è governata dalle infrascritte signore componenti il

Consiglio di Direzione.

Contessa ALFIERI-CAVOUR GIUSEPPINA.
Signora CORNERO-CALDANI ENRICHETTA.
— BONVICINO-VITALE LUIGIA.
— CASTAGNERI-BASILI LUIGIA.
— COLOMBINI-MOLINO GIULIA.
— FABBRE-SIGNORETTI MATILDE.
— FARAVELLI-GALVAGNO LIDIA.
— FARINA-MORASCHI RACHELE.
— GIANI-CUSTODI CAROLINA.
— PINCHIA-OLIVERO LUIGIA.
— VALERIO-GALLETTI ADELE.

Cotesto Consiglio, eletto dal suffragio dei Socii, è coadiuvato dai Consultori e dalle Ispettrici da esso nominate.

Consultori.

Marchese ROBERTO D'AZEGLIO.
— GUSTAVO BENSO DI CAVOUR.

Digitized by Google

Cavaliere Domenico Berti Professore.
— Carlo Boncompagni.
— Carlo Cadorna.
— Angelo Fava.
— Pasquale Stanislao Mancini.
Conte Terenzio Mamiani.
Cavaliere Achille Mauri.
— Amedeo Melegari.
— Giovanni Rayneri.
— Giovanni Scavia.

Ispettrici.

Signora Bay Bolmida Enrichetta.
— Bertarelli Bocca Francesca.
Contessa Boncompagni Pulini.
Signora Cantara Pagano Luigia
— Capellina Denina Marianna.
— Caracciolo Marsengo Teresa.
— Farina Bolmida Clelia.
— Garneri Carolina.
— Gerbino Bruno Pelagia.
— Grosso Campana Carolina.
— Maestri Appiani Amalia.
— Magliano Gonella Clemenza.
— Mancini Oliva Laura.
Contessa Musio Marianna.
Signora Pelati Fagnani Giovannina.
— Pomba Pachiotti Luigia.
— Pulciani Mangiardi Emilia.
— Quagliotti Rezzonico Margherita.
— Ranco Damasio.
— Tacconis Garneri Teresa.

INSEGNAMENTO

La Scuola è divisa in tre classi cui corrispondono tre anni di insegnamento fatto in conformità dei programmi governativi per le Scuole Normali dagli infrascritti Professori e Maestre.

Professori Cav. Teologo Francesco Barone.
— Cammarota Gaetano.
— Franceschi Enrico Avvocato.
— Lanza Giovanni Sacerdote.
— Ottino Enrico.
— Rodella Costantino.
— Cav. Rossi Luigi Felice, *Maestro per il canto* (*).
Maestre Papa Marianna, *Maestra Direttrice.*
— Lendi Maria, *prima Assistente.*
— Pasquale Eugenia, *seconda Assistente.*
— Oxilia Caterina, *Coadiutrice.*

ISTITUTO MATERNO.

L'Istituto materno che è parte integrante della Scuola delle Allieve-Maestre venne fondato nel 1854 dalla stessa privata Associazione, sia per compiere l'insegnamento teorico delle alunne col tirocinio pratico, sia per concorrere coll'opera all'educazione delle fanciulle.

Questo Istituto, come appare dal suo Regolamento, è retto da una Giunta eletta dalla Direzione della Scuola delle Allieve-maestre, la quale è presieduta dalla signora

(*) L'insegnamento del canto venne introdotto fin dal 1855. Esso diede ottimi frutti.

Digitized by Google

Enrichetta Cornero-Caldani a ciò dalla Direzione deputata. Cotesta Giunta si compone presentemente dei signori

Barone Sappa, *Vice-Presidente del Consiglio di Stato.*
Cav. Callamaro, *Preside della Facoltà di Legge nell'Università di Torino.*
Cav. Casimiro Danna, *Professore nella detta Università.*
Cav. Teologo Genta, *Parroco di S. Francesco da Paola.*

L'insegnamento che si porge in questo Istituto, dividesi in *Primario* e *Superiore*. Il *Primario* versa sul programma delle quattro classi elementari delle scuole pubbliche; il *Superiore* abbraccia tutte quelle discipline che sono necessarie per coltivare più ampiamente l'ingegno delle giovanette.

BIBLIOTECA DOMESTICA.

La *Biblioteca domestica*, di cui pubblichiamo lo Statuto ed il Regolamento, è sino ad ora, anzi un desiderio che una istituzione reale. Dapprima la Società aveva in pensiero di fare semplicemente acquisto di una scelta collezione di libri per uso delle allieve della Scuola, come è detto nell'art. 5° del suo Statuto, ma di poi opinando che giovasse estendere cotesto benefizio alle famiglie, stimò opportuno di avvisare al modo più conveniente di mandare ad effetto tale intento. Commise perciò ad alcune persone versate in siffatta materia l'esame del quesito. Queste, dopo maturi studii, tracciarono in modo particolareggiato le norme, alle quali intende attenersi la Società nella fondazione di essa Biblioteca, se la pubblica fiducia non le verrà meno.

CONCLUSIONE.

Dalle cose brevemente dette raccogliesi, che la Società privata per l'insegnamento gratuito magistrale riuscì in dieci anni ad istituire

1° Una Scuola di 150 Allieve-maestre;

2° Uno Istituto di tirocinio, o Scuola sperimentale;

3° Una Scuola di canto;

4° Finalmente a dare principio di eseguimento alla formazione di una *Biblioteca domestica* ad uso delle famiglie, dei Maestri e delle Maestre.

Digitized by Google

STATUTO ORGANICO

PER LA SCUOLA GRATUITA

DELLE ASPIRANTI MAESTRE

ART. 1.

È istituita in Torino una *Società Femminile* per apprestare con ogni miglior mezzo e con provvide norme l'insegnamento gratuito ad allieve che vogliano dedicarsi all'ufficio di Maestre, affine di diffondere e migliorare la educazione e la istruzione delle fanciulle.

ART. 2.

Per ottenere il conseguimento di quel fine, fondamenti della *Educazione* saranno la Religione, l'amore della Patria Italiana, e l'esercizio delle virtù private e pubbliche.

L' *Istruzione* sarà precipuamente diretta a rendere buone madri di famiglia e savie educatrici senza trascurare per le allieve più ingegnose l'istruzione alta dell'intelletto in quelle discipline che più convengono alla donna.

ART. 3.

La Società sarà composta di donne *Socie effettive*, ed ancora di uomini *Socii benefattori*. Ogni Socia *effettiva* potrà ascrivere alla Società altre Socie *effettive* o *Soci benefattori*.

Tanto le une quanto gli altri rimetteranno alla Società una o più azioni, le quali obbligheranno per lo spazio almeno di tre anni al pagamento anticipato di annuali lire cinque per ciascuna.

I *Benefattori* che piglieranno dieci azioni, o più, saranno dichiarati *Promotori* della Società.

ART. 4.

Appena sarà raccolto il numero di 200 azioni, la Società s'intenderà stabilmente costituita, ed autorizzata a creare un Consiglio di Direzione e ad imprendere i suoi esercizi.

Fino a tal momento, le funzioni di Consiglio di Direzione saranno provvisionalmente esercitate dal Comitato Femminile già esistente in Torino sopra l'inspezione della nuova Scuola di Metodo per le aspiranti Maestre (1), dal qual Comitato viene assunto l'incarico d'iniziare la fondazione della Società.

Il Comitato medesimo proclama fin d'ora *Promotori* della Società i benemeriti Professori, i quali fondarono la menzionata scuola, e le giovano con l'opera del loro gratuito insegnamento.

ART. 5.

Dopo la costituzione della Società il Consiglio definitivo delibererà, secondo la misura degli assegnamenti disponibili, intorno a'mezzi più opportuni a conseguire il fine

(1) Vedi in fine dello Statuto.

della Società ed a promuovere il miglioramento della istruzione femminile a rispetto della idoneità delle Maestre.

La Società però intenderà primamente con tutt'i suoi mezzi e le sue cure a consolidare ed ampliare l'accennata istituzione recentemente fatta in Torino della Scuola di Metodo per le aspiranti Maestre, avvalorando l'opera del Comitato di essa, concorrendo a provvederla di Professori e di aiuti di ogni sorta, ed acquistando una scelta collezione di libri utili alla istruzione femminile, per formarne una piccola biblioteca ad uso delle allieve della scuola medesima.

Non per tanto, dove gli assegnamenti della Società fossero bastevoli, sono eziandio riconosciute tra le istituzioni convenienti ad attuarsi per cura della Società:

1. La creazione di altre scuole di Metodo per la istruzione delle allieve Maestre;

2. L'incoraggiamento alla composizione di trattati ed opere elementari, giovevoli alla istruzione femminile;

3. La proposta di soccorsi, e quella di contrassegni di merito segnalato, per le allieve delle menzionate scuole di Metodo che più se ne mostrassero degne, ne'casi, e con le condizioni che il Consiglio determinerà.

Art. 6.

La Società sceglierà fra suoi un *Consiglio Femminile di Direzione* di undici ordinari, il quale potrà a sè aggregare anche degli straordinarii scegliendoli tra le *Associate Effettive*.

Eleggerà il Consiglio tra i componenti ordinarii una *Direttrice del Consiglio*, la quale avrà la presidenza di esso e dell'intera Società.

Art. 7.

Il Consiglio sceglierà tra i *Benefattori* o i *Promotori* un numero di *Consultori* della Società, per essere invitati

a riferire e proporre al Consiglio stesso quanto riguardi la pedagogia, l'amministrazione o computisteria. La Direttrice distribuirà tra i medesimi rispettivamente gli affari e le pratiche da istruirsi e proporsi al Consiglio; ma nella deliberazione il Consultore non avrà voto. Uno de'Consultori prescelto dal Consiglio assumerà il carico di *Segretario* della Società, interverrà alle adunanze del Consiglio, e ne distenderà gli atti.

ART. 8.

Il Consiglio ed i Consultori staranno in ufficio un anno, ma ne sarà permessa la rielezione.

ART. 9.

Il Consiglio regola tutti gli affari della Società e la rappresenta legalmente; ne amministra ed impiega i danari: elegge i Professori; nomina il Cassiere e altri deputati al servizio della Società.

È tenuto a deliberare sulle proposte che gli vengano trasmesse in iscritto da qualunque Socio, ed a manifestargli anche per iscritto la deliberazione presa.

Al principio di ogni anno scolastico invita i Professori della scuola a formare di accordo un Programma dell'insegnamento da darsi nell'anno, che sarà stampato e distribuito.

Al finir dell' anno renderà alla Società il conto morale ed economico della sua amministrazione in una generale assemblea e pubblicherà in istampa una Relazione che sarà distribuita ai componenti di quella adunanza.

Questa Relazione dirà pure i progressi della scuola, i risultamenti ottenuti nel corso dell' anno mercè l'insegnamento promosso dalla Società, ed i nomi delle allieve premiate o più degne.

Art. 10.

La *Direttrice* della Società è incaricata di vegliare alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 11.

Tanto alla nomina del Consiglio, quanto all'esame e giudizio del Rendimento de' conti prenderà parte l'intera Società. In questi ed altri casi, ne' quali debba provocarsi una deliberazione sociale, sarà previamente annunziato negl' inviti personali a' Socii l' oggetto della riunione; e quindi ogni partito sarà vinto dalla semplice pluralità relativa di voti, intendendosi mandatarii degli assenti i Socii presenti.

Art. 12.

Costituita la Società, potrà il presente Statuto essere dalla medesima riformato in quelle sue parti, delle quali almeno venti Soci propongano in iscritto la modificazione.

Oltre lo Statuto, vi sarà un Regolamento interno compilato dal Consiglio di Direzione.

Torino, 8 Dicembre 1850.

Il Comitato fondatore — Paolina Franchi Matthis, *Direttrice.* — Francesca Bertarelli-Bocca. — Cristina Bertoldi-Canavasso. — Luigia Bonvicino-Vitale. — Edvige Buffa-Riboli. — Luigia Cavallini-Boschi. — Enrichetta Cornero-Caldani. — Clementina Cadorna-Zoppi. — Margherita Collegno-Trotti. — Contessa Franzini. — Rachele Farina-Moraschi. — Enrichetta Ghislieri-Matthis. — Laura Beatrice Mancini Oliva. — Carolina Massara di Previde-Morselli. — Clemenza Magliano-Gonella. — Angiolina Magnocavallo-Nuvoli Chionio.— Antonietta Masi-Massari. — Paolina Nigra-Tabasso. — Maddalena Plezza-Cavallini. — Clelia Melchionni-Tagliacarne. — Adele Valerio-Galletti. — Vittoria Vecchi-Della Ripa.

Digitized by Google

NOTA.

(1) Questa Scuola era stata fondata in fine dell'anno 1849 dal professore Berti col concorso dei professori Scavia, Gargano e Ruella.

Digitized by Google

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I.

Delle Ispettrici.

ART. 1.

I componenti ordinarii o straordinarii del Consiglio hanno per dovere di vegliare sopra la scuola quali ispettrici e di assistere alle lezioni.

ART. 2.

Le Ispettrici si ripartiranno in principio dell'anno le ore ed i giorni di cotesta loro assistenza.

ART. 3.

È ufficio delle Ispettrici mantenere il buon ordine nella scuola, ed ammonire le allieve che lo disturbano, come ancora è loro affidato l'adempimento esatto del regolamento disciplinale della scuola stessa.

ART. 4.

L'Ispettrice presente potrà notare sul registro dei Pro-

Digitized by Google

fessori le proprie osservazioni nella colonna a ciò destinata.

ART. 5.

Qualora un'Ispettrice credesse che un' allieva non è più degna di far parte della scuola, potrà proporne l'espulsione al Consiglio, il quale assumerà, prima di decidere, le informazioni opportune, e ne darà avviso ai parenti in quel modo che crede più conveniente.

ART. 6.

Se un'Ispettrice durante le lezioni udisse qualche cosa a suo credere biasimevole, ne riferirà dopo la lezione alla *Maestra direttrice*, la quale ne darà contezza al Consiglio.

CAPO II

De' Professori.

ART. 7.

Ciascun Professore deve presentare al Consiglio nel principio dell'anno scolastico il programma del suo insegnamento secondo l'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio di Direzione convocherà nel primo mese dell'anno scolastico tutti i Professori perchè discutano fra loro i programmi. Potrà la Direzione invitare a quest'adunanza persone versate nell'insegnamento e nelle scienze per udire il loro parere.

ART. 8.

I Professori non possono nell'insegnare discostarsi dalle norme indicate nel programma approvato.

ART. 9.

Essi debbono incominciare esattamente le loro lezioni nelle ore segnate nell'orario. — In caso di assenza ne avvertiranno la Direttrice un giorno prima.

ART. 10.

Sono pure obbligati i Professori a trasmettere al Consiglio di direzione i *moduli* che verranno loro consegnati ed a fare le annotazioni indicate dai medesimi.

ART. 11.

Essi debbono in ogni cosa conformarsi alle deliberazioni del Consiglio di direzione, e non possono dare provvedimento di importanza senza l'assenso di quello.

ART. 12.

In caso che succedano irregolarità o disordini nella scuola sono tenuti a riferirne prontamente al Consiglio.

Capo III.

Delle Maestre.

Art. 13.

Le Maestre applicate alla scuola sono in numero di tre. La prima ha nome di *Maestra direttrice*, le altre di Maestre assistenti.

ART. 14.

La Maestra direttrice vigila su tutte le classi della scuola, ne mantiene la disciplina, sopraintende all'eseguimento degli ordini del Consiglio, porge contezza ai parenti e

Digitized by Google

quando ne è domandata e quando lo reputa opportuno dei portamenti delle alunne nella scuola. Le tratta con modi affettuosi, le consiglia e corregge secondo le varie occorrenze; interviene alle tornate del Consiglio, al quale fa conoscere, quali alunne vogliano essere specialmente ricordate per progresso nello studio, e per bontà d'animo e di costumi. Ha cura dei registri, dell'archivio e della biblioteca.

Art. 15.

Le Assistenti cooperano colla Direttrice da cui dipendono al buono avviamento della scuola compiendo con diligenza agli ufficii che sono loro commessi.

Art. 16.

Il Consiglio di direzione prescrive in principio di ogni anno scolastico gl'insegnamenti che debbono darsi, così dalla Direttrice come dalle Assistenti in conformità delle norme prescritte dagli antecedenti articoli 9 dello Statuto, e 7 ed 8 di questo Regolamento.

Art. 17.

L'Assistente maggiore fa le veci della Maestra direttrice, quando questa o per malattia, o per altra cagione non può intervenire alla scuola.

CAPO IV.

Delle Allieve.

Condizioni per l'ammessione alla scuola.

Art. 18.

Sono ammesse gratuitamente alla scuola tutte le giovani, a qualunque provincia d'Italia appartengano, purchè:

1° Abbiano compiuta l'età di anni 15 per la prima classe, di 16 per la seconda, di 17 per la terza.

2° Facciano constare dei loro buoni costumi con attestazione loro rilasciata dalle Podestà civili od ecclesiastiche o da persone autorevoli.

3° Superino l'esame d'ammessione secondo le norme contenute nel Capo IX di questo Regolamento.

ART. 19.

Quando il numero delle allieve che hanno conseguita l'idoneità oltrepassa quello fissato per ciascuna classe, si darà nell'ammessione sino al totale compimento del numero sovra accennato la preferenza alle alunne che avranno riportato maggiori suffragi negli esperimenti, e si rilascierà alle altre una dichiarazione per iscritto, la quale farà testimonianza dell'idoneità ottenuta, e darà loro diritto di essere ammesse entro i due primi mesi dell'anno scolastico, se per caso si renderà vacante qualche posto.

ART. 20.

Le allieve ammesse pagheranno una tassa di iscrizione di lire 18 annuali, per sopperire alle spese straordinarie, non che a quelle di cancelleria, della legna, e delle persone deputate al servizio della scuola.

Non potrà cotesta tassa venire accresciuta, essendo fermo intendimento della Società, che l'insegnamento sia dato gratuitamente, come è detto nello Statuto.

ART. 21.

È fatta facoltà al Consiglio di dispensare dalla tassa di iscrizione le allieve che non sono in grado di pagarla.

Digitized by Google

CAPO V.

Della disciplina delle allieve.

ART. 21.

Le alunne debbono venire in iscuola ed uscirne accompagnate dai loro parenti.

ART. 22.

Si avrà per assente l'alunna che entrerà quando la lezione è già principiata. Quelle che si assentano anche per un solo giorno non si riceveranno in iscuola senza dichiarazione fatta verbalmente o per iscritto dai parenti alla Maestra direttrice.

ART. 23.

Le assenze derivanti da trascuranza dei parenti o delle alunne saranno punite colla sospensione dalla scuola o col licenziamento.

ART. 24.

Le alunne che non adempissero i còmpiti loro assegnati saranno per la prima volta ammonite, ed in appresso escluse a tempo o per sempre dalla scuola.

ART. 25.

Sarà trasmessa dai Professori e dalle Maestre al Consiglio di direzione la nota così delle assenze come delle negligenze nell'adempimento dei doveri.

Le pene disciplinali prescritte dagli articoli 23 e 24 sono pronunciate dal Consiglio di Direzione.— Nei casi d'urgenza può la Direttrice del Consiglio interdire temporariamente l'ingresso nella scuola all'alunna che se ne rendesse indegna.

Art. 26.

È raccomandata la massima riverenza pel Consiglio di direzione, per le Ispettrici, per i Professori, per le Maestre e per le persone deputate al servizio della scuola.

Art. 27.

È proibito alle alunne di fermarsi nei corridoi, o nell'anticamera della scuola.

Art. 28.

Dovranno le alunne far uso tra di loro, coi Professori e colle Maestre della lingua italiana.

Art. 29.

Le alunne osserveranno il silenzio tanto durante le ore di scuola, quanto nei momenti di ricreazione.

Art. 30.

Dovranno pure per tutto quello che loro occorre, rivolgersi alla Maestra direttrice, dalla quale riceveranno gli ordini del Consiglio.

Art. 31.

È rigorosamente vietato alle allieve di portare in iscuola libri estranei all'insegnamento, senza averne ottenuta esplicita licenza dalla Maestra Direttrice.

Art. 32.

Si raccomanda loro una costante e reciproca benevolenza, sì che sappiano con carità correggersi a vicenda nella scuola, e fuori di questa usare una scrupolosa riserbatezza intorno ai difetti delle compagne.

Digitized by Google

CAPO VI.

Del Canto.

Art. 33.

Le alunne debbono intervenire regolarmente alle lezioni di Canto nelle ore segnate. Le assenze sono punite a norma dell'articolo 23 di questo Regolamento.

Art. 34.

I suffragi ottenuti dalle singole alunne nell'esame finale sono notati cogli altri voti nell'attestato di promozione.

Art. 35.

L'esame finale di canto si fa in presenza del Consiglio o di persone da quello deputate.

Le alunne giudicate insufficienti in questo esame non sono ammesse agli altri esami finali della scuola, ove l'insufficienza sia effetto di negligenza.

Art. 36.

Può il Consiglio dispensare dalle lezioni di canto le alunne la cui salute non comporta siffatto esercizio.

CAPO VII.

Del tirocinio.

Art. 37.

Il tirocinio è parte integrante dell' insegnamento della scuola, e si fa dalle Aspiranti-maestre nell'Istituto materno (1) sotto la direzione del Professore di pedagogia.

(1) Quest'Istituto fu fondato dalla Società fino dall'anno 1854 per abilitare all'insegnamento pratico le alunne che frequentano la scuola magistrale, come è detto nell'*Avvertenza*.

Digitized by Google

Art. 38.

Sarà cura del lodato Professore di ammaestrare le tirocinanti negli esercizi pratici e di dare loro esatta contezza di tutto ciò che si riferisce al governo delle scuole primarie.

Art. 39.

Dovranno le tirocinanti in quell'ordine e tempo che verrà loro prescritto dal Professore esercitarsi nell'insegnamento pratico istituendo dialoghi didattici colle bambine, correggendo i còmpiti scolastici ed abilitandosi a tutti quegli ufficii che ad una buona Maestra si ricercano.

Art. 40.

In fine dell' anno scolastico si farà l'esame di tirocinio il quale consisterà in un saggio di lezione pratica sopra un quesito di aritmetica o di grammatica proposto dal Professore, o sopra la correzione di un componimento scritto dalle alunne della terza classe elementare.

Art. 41.

Nell'Attestazione che verrà loro data si indicheranno i suffragi conseguiti in cotesto esame, e si sommeranno cogli altri.

Le allieve dichiarate ottime nel tirocinio saranno nella classificazione per merito poste a parità di voti prima delle altre e saranno notate sopra un registro speciale dal Consiglio di direzione.

Art. 42.

Le insufficienti nell' esame di tirocinio non potranno essere ammesse agli esami finali della Scuola.

CAPO VIII.

Dei lavori femminili.

Art. 43.

I lavori femminili avranno luogo per tutte le alunne nei giorni segnati nell' orario della scuola, e si eseguiranno secondo l'istruzione speciale che verrà data dal Consiglio di direzione alle Maestre deputate alla sovraintendenza dei medesimi.

Art. 44.

Dedotte le spese per l' acquisto degli oggetti necessarii al lavoro, il frutto andrà a beneficio delle allieve in ragione del lavoro che ciascuna avrà compiuto durante l'anno.

Si noterà pure sopra l'*attestato* il suffragio complessivo riportato dalle singole alunne nei lavori loro commessi.

CAPO IX.

Esami d'ammessione.

Art. 45.

L'esame per l'ammessione alla prima classe si compone di uno esperimento per iscritto e di un altro verbale sulle seguenti materie:

Esperimento per iscritto

a) Componimento in forma di lettera, di racconto o di descrizione sopra un tema proposto;

b) Quesito d'aritmetica risolvibile colla cognizione delle quattro operazioni sopra gli intieri e sopra i decimali.

Esperimento verbale

a) Elementi della grammatica italiana — Dichiarazione

orale di qualche brano *dei libri di lettura* approvati dal Governo per le scuole pubbliche:

b) Le prime quattro operazioni sugli intieri e sui decimali — Nomenclatura del sistema metrico decimale.

c) *Fatti principali dell'antico Testamento e Catechismo della Diocesi.*

Art. 46.

L' esame per l' ammessione alla seconda classe consta pure di due esperimenti di cui lo scritto verserà sopra un componimento ed un problema d'aritmetica risolvibile colla cognizione delle frazioni ordinarie e decimali, ed il verbale sopra tutte le materie che s' insegnano nella prima classe (*).

Per l'ammessione alla terza classe, oltre l'esame in iscritto, vi sarà parimente un esame verbale sopra tutte le materie che formano soggetto di insegnamento nella seconda.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 47.

Le alunne che al termine dell' anno scolastico non si presentano agli esami finali, o presentandosi non conseguono la voluta idoneità, non possono ripetere la classe.

Non possono parimente stare due anni nella stessa classe le alunne promosse.

Art. 48.

È fatta però facoltà al Consiglio di Direzione di derogare a cotesta prescrizione, quando gravi motivi lo richiedano e

(*) Il programma della prima classe della Scuola è quello pubblicato dal Governo per il 1° anno del Corso delle Scuole Normali.

Digitized by Google

quando la ripetizione della classe per parte di una alunna non torna a scapito della disciplina e del buon esempio e non è cagione che altre giovani idonee restino prive del beneficio della scuola.

Art. 49.

Le alunne che per qualsivoglia ragione sono ammesse a ripetere la classe vanno soggette alla prescrizione stabilita nell'articolo 20 di questo Regolamento.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

DELL'ISTITUTO MATERNO

DI EDUCAZIONE

Digitized by Google

CAPO I.

Del governo dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto Materno fa parte della scuola delle Allieve Maestre ed è governato da una Giunta presieduta da una Signora eletta annualmente dal Consiglio della Società col titolo di Direttrice.

Art. 2.

Le nomine e le promozioni delle Maestre e dei Maestri e di tutte le persone deputate al servigio della scuola sono proposte dalla Giunta alla Direzione della Società. Può la Giunta od anche la sola Direttrice provvedere di urgenza al congedo degli insegnanti e delle persone di servizio, ogni volta che gravi fatti lo rendano necessario.

Art. 3.

Spetta alla Giunta fare tutte le provvisioni che occorre al buon andamento della scuola e sorvegliare perchè si man-

Digitized by Google

tenga la disciplina e si osservino le norme del Regolamento. Essa convocherà a quando a quando i parenti per udire il loro avviso.

Art. 4.

La Giunta esaminerà i conti del Cassiere e presenterà annualmente alla Direzione della Società un rapporto sulle condizioni economiche della scuola.

Art. 5.

I pagamenti d'ogni sorta si faranno con mandato della Direttrice sottoscritto dal Segretario della Società, che è pure il Segretario dell'Istituto.

CAPO II.

Della Direttrice della scuola e degli Insegnanti.

Art. 6.

Gli Insegnanti dell'Istituto Materno potranno essere chiamati a dare lezioni nella scuola delle Allieve Maestre e viceversa.

Saranno perciò invitati così i primi come i secondi alle adunanze pubbliche e private e alle conferenze scolastiche dell'una e dell'altra scuola.

Art. 7.

La Direttrice della scuola delle Allieve Maestre è in pari tempo direttrice dell'Istituto Materno.

Art. 8.

Essa provvede alla disciplina ed a tutte le occorrenze dell'Istituto coll'aiuto delle Maestre che da lei dipendono.

Art. 9.

Debbono le Maestre trovarsi in iscuola mezz' ora prima delle alunne: averne cura attenta ed affettuosa, vigilando in modo speciale sopra quelle che loro sono commesse dalla Direttrice nelle ore della ricreazione.

Art. 10.

Toglieranno le Maestre occasione dalla ricreazione per intrattenersi famigliarmente colle alunne ed instillare nella loro mente e nel loro cuore massime di civiltà e di sapienza.

Art. 11.

Si raccomanda alle Maestre di preparare con scrupolosa diligenza giorno per giorno le lezioni che debbono fare in iscuola secondo il programma che verrà loro trasmesso dalla Direttrice. Non havvi modesto insegnante, per quanto versato e consumato in una scienza, il quale non istimi necessario uno speciale apparecchio per bene insegnarla. Scriveranno perciò in un quaderno apposito il sunto delle loro lezioni corredandolo con le debite annotazioni. Questo sunto sarà presentato mensilmente alla Direttrice.

Art. 12.

Se il bene insegnare cattiva la attenzione delle allieve, il contegno riservato, i modi affettuosi guadagnano il cuore. Le Maestre debbono quindi usare colle fanciulle come con sorelle e figliuole di adozione; parlare e comandar loro con dolcezza, correggerle con benevolenza evitando i detti aspri, i modi sgarbati, le indebite minaccie e le ciance vane e futili.

Art. 13.

Sieno le Maestre parche sì nella lode come nel biasimo;

Digitized by Google

che quella e questo adoperati senza discernimento invaniscono o sconfortano e scemano efficacia all'autorità. Guardisi la Maestra dall'affetto parziale e cieco che ammollisce l'animo, corrompe il giudizio e suscita nel cuore delle alunne sentimenti di gelosia e d'invidia.

Art. 14.

Le Maestre esprimeranno con punti in apposito quaderno il loro giudizio sullo studio e sul portamento in iscuola delle alunne. Questo quaderno servirà a congiungere più intimamente la scuola colla famiglia dando ai parenti contezza di quei fatti che tornano loro di giovamento nell'educazione delle figliuole.

Art. 15.

La Direttrice provvederà all'esecuzione delle norme e dei doveri prescritti, e rammenterà continuamente alle Maestre, che niuna opera umana richiede tanto studio, tanta pazienza e virtù quanto quella dell'educare, ma niuna porge consolazioni maggiori, niuna ci rende più meritevoli al cospetto di Dio e degli uomini. Rammenterà loro parimente che l'insegnamento e tutti gli altri spedienti scolastici riescono vani e perniciosi, se non sono ordinati a crescere nelle alunne l'amore pei doveri che la religione, la patria e la famiglia comandano.

Per il Consiglio,

ENRICHETTA CORNERO-CALDANI.

BIBLIOTECA DOMESTICA

Digitized by Google

STATUTO ORGANICO

ART. 1.°

La Società privata per le Scuole delle Aspiranti Maestre e dell'Instituto Materno forma una Biblioteca domestica ad uso così delle famiglie come dei Maestri e delle Maestre.

ART. 2.°

Il governo della Biblioteca, l' amministrazione del suo denaro, la compilazione del Regolamento sono affidati ad un Comitato di nove individui eletti dalla Direzione della Società fondatrice.

Il regolamento ed i cataloghi della Biblioteca saranno distribuiti gratuitamente ai portatori delle Azioni del prestito di cui negli articoli seguenti.

ART. 3.°

Il Comitato elegge un Cassiere e un Segretario.

Il Cassiere potrà essere scelto fuori delle persone componenti il Comitato.

Digitized by Google

ART. 4.°

Per sopperire alle spese di fondazione è aperto un prestito sino alla somma di L. 20,000 divise in 400 azioni di L. 50 caduna fruttanti il 5 % da emettersi a volontà ed a seconda del bisogno.

ART. 5.°

Le azioni sono nominative o al Portatore.

L. 25 sono pagate ritirando la cedola e L. 25 a richiesta del Comitato non prima di tre mesi dopo il primo versamento.

Le cedole al Portatore sono rimesse dopo il versamento totale.

L'interesse è pagato una sola volta all'anno al 31 Dicembre cominciando dal 1.° Gennaio dell'anno in cui la Società si dichiarerà costituita.

ART. 6.°

Il capitale ricavato dall'imprestito dovrà essere esclusivamente impiegato nell' acquisto dei mobili e dei libri della Biblioteca.

ART. 7.°

A cominciare dal 1.° Gennaio dell'anno seguente a quello della costituzione il Comitato estrarrà a sorte in ogni anno azioni da estinguersi a tutto Giugno in numero non minore del 4 % delle emesse all' epoca dell' estrazione.

Se la cedola estratta sarà nominativa, il titolare ne sarà avvertito per lettera; se al portatore, il numero di essa sarà durante sei mesi pubblicato tre volte nel Giornale ufficiale.

Sei mesi dopo l'estrazione, le somme che non fossero state ritirate vanno a benefizio intiero della Biblioteca.

Digitized by Google

Art. 8.°

Nei primi tre mesi di ogni anno il Comitato per mezzo del suo Segretario presenta agli Azionisti convocati in adunanza generale lo specchio della condizione finanziaria della Biblioteca e dell'esito pecuniario di tutte le operazioni che seguirono nell'anno antecedente.

Art. 9.°

Cessandosi in un anno dal pagamento degl' interessi, ovvero omettendosi l'estrazione o l' estinzione delle cedole, gli Azionisti dovranno essere convocati in adunanza generale per deliberare se la Biblioteca debba porsi in liquidazione o se debba ancora continuare. La deliberazione dovrà essere presa alla maggioranza di due terzi dei presenti.

Nell'annunzio di convocazione che dovrà essere ripetuto tre volte di sei in sei giorni nella Gazzetta ufficiale si dovrà indicare la causa che diede luogo alla convocazione, e lo scopo di essa.

Art. 10.

In caso di liquidazione o per le cause accennate all'articolo precedente, o per scioglimento della Società fondatrice, o per qualsiasi altro motivo gli Azionisti non hanno diritto che sui mobili e sui libri componenti la Biblioteca.

Per il Consiglio di Direzione della Società fondatrice

il Segretario

BERTI DOMENICO.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER

LA BIBLIOTECA

CAPO I.

Direzione della Biblioteca — Reddito di essa.

Art. 1.

Il Comitato dirigente è composto di 9 individui, nominati dalla Direzione della Società fondatrice, i quali si rinnovano per un terzo ogni anno.

I Commissari che hanno terminato il loro triennio possono essere rieletti.

Art. 2.

La elezione o la rielezione da farsi dalla Direzione della Società fondatrice dovrà essere comunicata al Comitato nella 1ª quindicina di febbraio di ogni anno.

Art. 3.

Il Comitato elegge annualmente un Presidente ed un Segretario; questi possono essere rieletti; ove, per qualsiasi

Digitized by Google

caso, o l'uno o l'altro di essi cessasse dal suo ufficio nel corso dell'anno, il Comitato incarica un altro Commissario della spedizione temporanea degli affari sino al tempo della ricostituzione del Comitato.

Art. 4.

Il Comitato è ricostituito ogni anno nei primi dieci giorni successivi alla comunicazione che gli verrà fatta della nomina o rielezione di cui all'Art. 1.

Art. 5.

Al Comitato spetta il governo assoluto della biblioteca e l'amministrazione del suo danaro.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti presenti; i Commissari, legalmente convocati, deliberano validamente, purchè in numero di quattro.

Il Comitato si raduna per ordine del Presidente e con lettera del Segretario: le convocazioni devono aver luogo ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente quando il Presidente lo giudica opportuno, o quando due Commissarii gliene fanno richiesta.

Art. 6.

Il Comitato nomina un Cassiere e può sceglierlo fuori dei suoi componenti: spetta al Comitato di fissare lo stipendio del Cassiere e quelle speciali condizioni che egli credesse convenienti: dà a questo le norme opportune per la tenuta della contabilità.

Art. 7.

Nomina le Assistenti, le sotto-Assistenti alla Biblioteca e le persone deputate al servizio; determina le loro attribuzioni ed il loro stipendio.

Digitized by Google

ART. 8.

Nei primi tre mesi di ogni anno presenta agli Azionisti lo specchio delle spese e delle entrate della Biblioteca, non che quello delle operazioni fatte nell'anno antecedente.

Vi aggiunge una notizia circa gli effetti morali della istituzione.

ART. 9.

Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato; ne ordina le convocazioni e propone le materie sulle quali si ha a deliberare. Riceve da tutti i Commissari quelle proposizioni che essi credono abbiano a cadere in discussione.

ART. 10.

Propone al Comitato i libri da acquistarsi, sieno essi scelti da lui o gli sieno suggeriti da altro Commissario; delibera la vendita ed il modo di essa, dei libri fuori d'uso, o di quelli che fossero giudicati inutili alla biblioteca, e ciò dopo invito fatto dal Segretario.

ART. 11.

Tutte le relazioni con tipografi, con librai o con persone di lettere, tanto nell'interno quanto all'estero, sono tenute in nome del Presidente.

ART. 12.

Il Segretario registra le deliberazioni verbali del Comitato; spetta a lui tenere il carteggio, e compilare generalmente qualsiasi atto che debba essere posto in iscritto.

È sua cura che le deliberazioni del Comitato ricevano la loro piena esecuzione; epperò a lui spetta l'intavolare i contratti e vegliare perchè i registri delle Assistenti e del Cassiere siano regolari ed esatti.

Digitized by Google

Art. 13.

Spedisce al Cassiere tutti i mandati di pagamento, nella forma che è consentita dal Comitato; nella prima adunanza di ogni mese presenta al Comitato uno specchietto attivo e passivo, sottoscritto dal Cassiere, dei conti e dello stato della cassa.

Art. 14.

In principio di ogni anno prepara e presenta al Comitato il rendimento de' conti e la notizia di cui all'Art. 8.

Art. 15.

Il Cassiere riscuote le entrate della biblioteca, nel modo che gli viene indicato dal Comitato: eseguisce tutte le spese e le registra.

In ogni mese rimette al Segretario il sunto delle contabilità.

In fine d'ogni anno prepara, col Segretario, il rendiconto generale.

Art. 16.

La Assistente alla biblioteca vi si trova in tutte le ore che essa è aperta. Compila li indici dei libri, secondo le norme che dal Comitato le sono trasmesse, valendosi dell'opera della Sotto-Assistente e delle allieve assistenti. Ad essa devono essere rivolte le domande, così verbali come in iscritto, per la rimessione dei libri, di cui fa la distribuzione e l'invio, e di tutto tiene memoria nella forma che le sarà dal Comitato indicata; riscuote tutti gli abbonamenti; ne spedisce quitanza, anche all'ufficio delle Regie Poste, ove essi giungessero in vaglia postale (essa dovrà, d'accordo col Comitato, farsi riconoscere dal detto Ufficio); ne versa il prodotto al Cassiere, da cui le è spedita ricevuta.

Digitized by Google

Art. 17.

Invita per iscritto gli abbonati che fossero in ritardo per la restituzione dei libri; ed ove questi continuassero nell'indugio, ne dà avviso in iscritto al Segretario, notando il nome dell'abbonato, ed il titolo del libro non restituito.

Avverte egualmente il Segretario nei casi di smarrimento o nocumento di uno o più volumi, dando un preavviso ragionato, intorno all'indennità cui l'abbonato debba essere astretto.

Eseguisce tutte le incombenze che relativamente alla biblioteca le sono affidate dal Comitato. Nella biblioteca vi sarà una sola Assistente.

Lo stipendio di essa sarà di L.   Dopo il primo quinquennio lo stipendio sarà accresciuto del 5 %: dopo il 2, del 10; dopo il 3, del 15, e finalmente dopo il 4, del 20; in guisa che dopo 20 anni d'impiego lo stipendio salga a L.

Art. 18.

Le Sotto-assistenti sono nominate dal Comitato e poste sotto la direzione immediata dell'Assistente; esse intervengono alla biblioteca in tutte le ore che questa è aperta; ed eseguiscono tutti gli ordini che loro sono dati dal Comitato e dall'Assistente.

Il loro stipendio è la metà di quello assegnato alla Assistente; accresciuto nella stessa proporzione di tempo e di somma.

Art. 19.

Il Comitato può ancora nominare Allieve assistenti, le quali stanno nella biblioteca, nelle ore in cui è aperta; eseguiscono quanto è loro ordinato dal Comitato e dall'As-

Digitized by Google

sistente, il loro numero è indeterminato; l'opera loro è gratuita, ma il Comitato può deliberare, ove ragioni speciali consiglino, un'annua gratificazione in loro favore.

Così questa deliberazione dovrà essere approvata da un' adunanza alla quale sieno presenti più di sei Commissari.

Art. 20.

L'Assistente, le Sotto-assistenti e le Allieve assistenti possono essere licenziate dal Comitato in qualsiasi epoca dell'anno ogni qualvolta la loro condotta, o nella biblioteca o fuori, ciò renda necessario o conveniente.

In caso di licenziamento è in arbitrio assoluto del Comitato di fissare il giorno in cui esse devono lasciare la biblioteca, come pure di fissare l'epoca in cui dovrà cessare lo stipendio; in ogni caso questo non potrà essere corrisposto per più d'un trimestre a partire dal giorno del licenziamento.

Per le deliberazioni accennate nel presente Articolo si richiede l'intervento di tutti i Commissari al Comitato; ed ove ostacoli insuperabili lo vietino, dovrà farsene menzione nel verbale dell'Adunanza, il quale dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 21.

Gli inservienti e le inservienti eseguiscono sotto la direzione immediata dell'Assistente tutti gli ufficii risultanti da capitolazioni fatte per iscritto dal Presidente; sono nominati e licenziati dal Comitato che ne fissa il salario, e ciò sempre a proposta del Presidente.

Digitized by Google

Art. 22.

Il reddito della biblioteca si compone:

1°. Dell'imprestito di L. 20m. di cui all'art. 1 dello Statuto organico.

2°. Dell'interesse di detto prestito che non fosse stato ritirato dall'Azionista, e ciò a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 7 di detto Statuto.

3°. Del prodotto degli abbonamenti.

4°. Della vendita dei libri fuori d'uso, e di quelli regalati alla biblioteca, e che fossero inutili per essa: il Comitato delibera queste vendite.

5°. Finalmente di ogni somma che straordinariamente le venisse in qualsiasi modo assegnata.

CAPO II.

Abbonamenti, distribuzione di libri, restituzione di essi.

Art. 23.

Nessuno potrà valersi dei libri componenti la biblioteca ove non sia abbonato.

L'abbonamento può essere annuo, semestrale, trimestrale o bimestrale. L'abbonamento annuo si è di L. ; il semestrale di L. ; il trimestrale di L. ; il bimestrale di L.

L'abbonamento deve essere pagato anticipatamente.

Art. 24.

Ogni abbonato è inoltre tenuto a deporre in principio dell'abbonamento la somma di L. per garanzia dell'indennità cui potesse andare soggetto, in seguito a smarrimento o degradazione di libri.

Digitized by Google

Questa somma non osta, a che l'indennità possa essere anche maggiore.

La somma depositata è restituita all'abbonato, contemporaneamente alla restituzione che egli farà dei libri che gli furono distribuiti, ed alla dichiarazione di non volere rinnovare l'abbonamento.

È in facoltà del Comitato di conchiudere convenzioni speciali, e per l'abbonamento e per il deposito, e per il numero dei libri da distribuirsi di cui all'art. , coi Professori e colle Istitutrici che governano pensionati o collegi e che intendono sottoscrivere per 2 o più abbonamenti.

Art. 26.

Ogni abbonamento dà diritto alla distribuzione di sei volumi per volta.

I volumi possono essere ritenuti dall'abbonato per lo spazio di un mese.

Scaduto tale tempo dovranno essere restituiti, ovvero si dovrà farne nuova richiesta alla biblioteca, la quale acconsentirà ove non vi sia per quelli altra domanda in corso.

È in facoltà del Comitato di fissare quali atlanti geografici o quali altri libri di figure o stampe possano essere distribuiti.

Art. 27.

Le richieste per distribuzione di libri dovranno farsi o verbalmente o per lettera affrancata diretta all' *Assistente* della Biblioteca delle Maestre e delle Famiglie.

La distribuzione si farà nella biblioteca nelle ore in cui essa è aperta; queste ore sono indicate nella ricevuta rilasciata agli abbonati.

L'Assistente fa gli invii nelle province, ma le spese di trasporto rimangono a carico degli abbonati, e quelle delle

Digitized by Google

casse o involti, i quali debbono sempre essere restituiti, sono a carico della biblioteca.

ART. 28.

Il presente Regolamento, il Catalogo dei libri componenti la biblioteca, come altresì le mutazioni o aggiunte che venissero fatte all' uno e all' altro, saranno distribuiti agli Azionisti del prestito, a termini dell' Articolo 2 del Regolamento organico. Saranno pure dati gratuitamente agli Abbonati che ne fanno richiesta ove l'abbonamento ecceda il bimestre. Il rendiconto presentato annualmente all'Adunanza degli Azionisti sarà loro pure distribuito.

ART. 20.

A termine del 1° e 2° anno l'uscita dei tre Commissari seguirà per estrazione a sorte; nel 2° anno s'imbussoleranno solamente i nomi de' sei Commissarii nominati la prima volta.

Digitized by Google

INDICE

Digitized by Google